

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 31 marzo 2020, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020).

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Incentivi per il rinnovo parco automobilistico)

1. A partire dal 2020 sono esentate per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica le autovetture per trasporto persone ad uso privato di potenza non superiore a 100 kW di categoria euro 6 e superiori, immatricolate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 e euro 2 avviate alla rottamazione.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede a monitorare annualmente l'andamento delle nuove immatricolazioni in relazione all'applicazione dell'incentivo fiscale.

Art. 2

(Tutela delle entrate tributarie regionali, domiciliazione bancaria della tassa automobilistica)

1. Al fine di tutelare le entrate tributarie regionali in materia di tassa automobilista, la Regione avvia la sperimentazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica con l'obiettivo di conseguire certezza e tempestività dell'incasso del tributo riducendo la dilazione nel tempo dell'esecuzione dei versamenti.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di accesso a tale servizio nell'ottica di semplificazione delle procedure di pagamento, agevolando i contribuenti nell'adempimento e consentendo alla Regione di ridurre in misura rilevante oneri e costi di gestione del tributo.

Art. 3.

(Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 20/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) le parole "euro 3,00" sono sostituite dalle seguenti "euro 12,00".

Art. 4.

(Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 20/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2002 le parole “, per causa a lui imputabile” sono soppresse.

Art. 5.

(Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 20/2002)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 20/2002 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis. (Canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute)

1. A decorrere dall'annualità 2019 è dovuto un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di nuova assegnazione. Il canone annuo aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

2. Il canone decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto fino alla data di nuova assegnazione.

3. Per la prima annualità e per l'annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

4. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione del pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia."

Art. 6.

(Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 20/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2002 dopo le parole "La misura dei canoni di concessione o di attingimento" sono inserite le seguenti "e del canone aggiuntivo".

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2002 è inserita la seguente:

"b bis) rispettare il principio fondamentale della onerosità della concessione, della proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava."

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2002 la parola "triennale" è sostituita dalla seguente "annuale".

Art. 7.

(Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 20/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2002 le parole "il canone di concessione relativo" sono sostituite dalle seguenti "il canone di concessione e il canone aggiuntivo relativi".

Art. 8.

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 20/2002)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 20/2002 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis. (Norme finali)

1. Per l'annualità 2019 e fino all'adozione del regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1, il canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e non ancora assegnate, è pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

2. Al canone aggiuntivo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo II del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica 'Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20' e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 'Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica').

3. L'importo unitario del canone aggiuntivo è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento.

4. L'importo del canone da versare è arrotondato all'euro inferiore.

5. Per le concessioni scadute alla data del 31 dicembre 2018, il canone relativo al 2019 è dovuto per l'intera annualità.

6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il presente articolo è abrogato."

Art. 9.

(Modifiche alla legge regionale 12/2004)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è inserito il seguente:

"Art. 1 bis. (Sanzioni)

1. L'utilizzo o l'occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali e ferme restando le responsabilità previste dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche).

2. Per le violazioni alle norme del regolamento disciplinante il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile diverse da quella indicata nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

3. Gli utilizzatori senza titolo di cui al comma 1 sono i fruitori dei beni demaniali i quali occupano od utilizzano il bene demaniale in assenza di provvedimento concessorio, o di istanza di rinnovo o di istanza di regolarizzazione.

4. Nel caso di cui al comma 1 il trasgressore è tenuto anche a corrispondere un indennizzo pari all'importo del canone concessorio, calcolato sulla base della tabella canoni vigente, maggiorato del 30 per cento.

5. Il pagamento dell'indennizzo e della sanzione amministrativa non costituisce titolo per il rilascio della concessione, non ha effetti sananti delle eventuali opere o manufatti presenti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione; è fatta salva la facoltà per il soggetto interessato di presentare istanza di concessione.

6. In caso di mancato pagamento dell'indennizzo dovuto o anche, ove applicate, delle sanzioni si procede alla riscossione coattiva degli importi.

7. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere abusive o la messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile. Nei casi di inadempienza all'ordine di ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.

8. Alla spese per i ripristini d'ufficio si fa fronte con i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

9. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

10. L'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi sono di competenza della Regione."

Art. 10.

(Modifiche alla legge regionale 13/2006)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) è sostituito dal seguente:

"3. Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede con le risorse allocate nella missione 19 (Relazioni internazionali), programma 19.01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), titolo 1 (spese correnti)."

Art. 11.

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 1/2015)

1. L'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare,

adotta le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei costi di struttura e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi riconducibili alle finalità di cui al comma 1, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico di Finpiemonte S.p.A., la sua natura di società in house e le funzioni strumentali ad essa attribuite.”.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 6/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018) le parole “2018-2020” sono sostituite dalle seguenti “2020-2022”.

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 6/2016 le parole “euro 246.000,00” sono sostituite dalle seguenti “euro 200.000,00” e le parole “2018-2020” sono sostituite dalle seguenti “2020-2022.”.

Art. 13.

(Restituzione dei fondi da parte di Arpea)

1. Sono versati alla Regione:

a) le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e trasferite da Finpiemonte S.p.A. ad Arpea in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e non utilizzate nella somma di euro 6.092.244,45;

b) i fondi già trasferiti ad Arpea, destinati al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni pari ad euro 111.145,50.

2. I fondi restituiti ai sensi del comma 1 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo n. 33698.

3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte:

a) nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo di spesa n. 129330 nella misura di euro 1.000.000,00 annui per le annualità 2020-2021 e 2022;

b) nella missione 16, programma 16.02 (Caccia e pesca) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo n. 177135 per il risarcimento da parte degli ambiti territoriali della caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole previsti dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria) nella misura di euro 1.203.389,95 per l'annualità 2020 ed euro 1.000.000,00 annui per le annualità 2021 e 2022.

4. Le somme iscritte nella missione 16, programma 16.01 e programma 16.02 delle annualità 2020-2021-2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione.

Art. 14.

(Riduzione aliquota IRAP a favore delle imprese di nuova costituzione e di quelle che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2020, i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, ridotta dello 0,92 per cento.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale ed anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione della aliquota di cui al comma 1.

4. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.

Art. 15.

(Agevolazioni IRAP per l'incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

1. A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020 e per i tre successivi, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 2, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 5, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio regionale.

2. La deduzione prevista dal comma 1 è pari a euro 20.000,00 annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 1 rispetto a quelle impiegate nel territorio regionale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a euro 40.000,00 annui nei seguenti casi:

a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento regionale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.

3. La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro prevista dalla normativa nazionale.

4. A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020, la deduzione stabilita dal comma 1 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Regione.

5. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.

Art. 16.

(Disposizione attuativa dell'articolo 18 bis della legge regionale 20/2002)

1. Relativamente all'annualità 2019, il canone aggiuntivo è quantificato e versato dai titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica)

1. A decorrere dal 2020 i titolari di grandi concessioni idroelettriche, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), forniscono annualmente e gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Al medesimo obbligo sono soggetti i titolari di grandi derivazioni idroelettriche scadute, nonché i soggetti titolari di un'autorizzazione provvisoria all'esercizio di una grande derivazione idroelettrica.

2. La Giunta regionale con proprio regolamento definisce:

a) la quantificazione dell'energia da fornire ai singoli soggetti beneficiari sulla base di apposite convenzioni che sono stipulate dalle province e dalla Città metropolitana di Torino sul cui territorio insistono le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

b) la percentuale, in misura comunque non inferiore al 50 per cento, dell'energia da destinare ai territori provinciali interessati dalle derivazioni;

c) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari, con priorità per i servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, scolastici, di protezione civile e comunali;

d) l'eventuale monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire ai sensi del comma 1. La monetizzazione della quantità di energia elettrica è effettuata sulla base del prezzo all'ingrosso, determinato in funzione del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto al singolo impianto idroelettrico;

e) le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali nel caso di grandi derivazioni che interessano il territorio di più province o di impianti situati sul confine tra le stesse;

f) le modalità di riparto per la fornitura dell'energia gratuita tra la Regione e le altre regioni, previa intesa con le stesse, nel caso di grandi derivazioni che interessano anche il territorio delle regioni confinanti;

g) le modalità di controllo della fornitura dell'energia gratuita, ivi comprese le modalità di comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati.

Art. 18.

(Sponsorizzazioni)

1. Per ottenere economie di spesa e garantire una qualità delle prestazioni idonea a soddisfare l'interesse pubblico curato, la Regione stipula contratti di sponsorizzazione al fine di reperire risorse finanziarie o acquisire lavori, servizi o forniture attinenti alle proprie attività istituzionali.

2. Per l'attuazione delle finalità del comma 1, la Giunta regionale adotta un regolamento sulle sponsorizzazioni, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 19.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria e di provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui dotazione finanziaria è determinata in euro 15.000.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 15.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022.

Art. 20.

(Agevolazioni in de minimis)

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 10 e 11 sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 21.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 marzo 2020

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 63

*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022
(Legge di stabilità regionale 2020)"*

- Presentato dalla Giunta regionale il 22 novembre 2019.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 2 dicembre 2019.
- Richiamato in Aula il 9 marzo 2020.
- Approvato in Aula il 24 marzo 2020, con 29 voti favorevoli, 18 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12 (Versamento dei canoni e sovracani relativi all'uso delle acque pubbliche, nonché dei canoni e degli indennizzi relativi all'utilizzo di aree del demanio idrico)

1. A far data dal 1° gennaio 2004, i canoni e i sovracani relativi all'uso delle acque pubbliche, nonché i canoni e gli indennizzi relativi all'utilizzo di aree del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

2. Per i canoni, i sovracani e gli indennizzi il cui pagamento deve essere effettuato nel corso dell'anno 2003 l'utente è tenuto a versare i ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2003.

3. Ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

4. Qualora l'importo complessivo dei ratei mensili di cui ai commi 1 e 2 sia inferiore o uguale a euro 12,00 il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all'annualità successiva.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 20/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 (Canone per l'uso delle acque pubbliche)

1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento alla Regione Piemonte di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento.

2. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.

3. I crediti per i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche sono privilegiati ai sensi degli articoli 2774 e 2780 del codice civile.

4. *abrogato.*”.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 20/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15 (Determinazione del canone)

1. La misura dei canoni di concessione o di attingimento e del canone aggiuntivo, nonché le eventuali riduzioni od esenzioni sono determinate con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

2. Nella determinazione dei canoni di cui al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai principi di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, anche attraverso l'attuazione di una idonea politica dei prezzi dell'acqua volta a:

a) incentivare un uso razionale della risorsa idrica;

b) conseguire, in applicazione del principio 'chi inquina paga', un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa;

b bis) rispettare il principio fondamentale della onerosità della concessione, della proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono definite le modalità di riscossione del canone per l'uso delle acque pubbliche e per il loro aggiornamento annuale tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

4. Per effetto dell'articolo 86 del d. lgs. 112/1998, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali in materia di canoni e sovracani in materia di utilizzo delle acque pubbliche.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 20/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 (Versamento del canone)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, il canone di concessione e il canone aggiuntivo relativi alla prima annualità ed il canone di attingimento sono versati entro la data di scadenza indicata nell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.

2. Per le derivazioni di acqua pubblica in atto senza titolo l'autorità competente determina gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti:

a) nel provvedimento che dispone la cessazione dell'utenza abusiva;

b) nell'eventuale provvedimento di continuazione provvisoria del prelievo;

c) con apposito provvedimento nei casi in cui sia stata presentata domanda in sanatoria ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

d) con apposito provvedimento negli altri casi in cui è consentito il prelievo in pendenza dell'adozione del provvedimento di concessione.

3. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), l'autorità competente determina altresì gli elementi utili alla definizione del canone annuo dovuto per la continuazione provvisoria del prelievo ovvero per l'uso effettuato in pendenza del procedimento istruttorio della concessione.

4. I canoni di cui ai commi 2 e 3 sono equiparati al canone di concessione e il loro versamento è effettuato entro la data di scadenza indicata nell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Disposizione finanziaria)

1. Per la sottoscrizione delle azioni della società di cui all'articolo 2 è stanziata la somma di 125 mila euro, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

2. (...) *abrogato*.

3. Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, con le risorse allocate nella missione 19 (Relazioni internazionali), programma 19.01 (Relazioni internazionali e cooperazioni allo sviluppo), titolo 1 (Spese correnti).”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), come interamente sostituito dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare, adotta le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei costi di struttura e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi riconducibili alle finalità di cui al comma 1, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico di Finpiemonte S.p.A., la sua natura di società in house e le funzioni strumentali ad essa attribuite.”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17 (Servizio Comunic@Ens)

1. La Regione, nel rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, concede per gli anni 2020-2022 al Consiglio regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), associazione di tutela delle persone con disabilità uditiva rappresentativa a livello nazionale e dotato di sedi regionali, un contributo volto alla realizzazione del 'Servizio Comunic@Ens' per il territorio regionale piemontese, al fine di garantire il superamento delle barriere attraverso un sistema complesso di comunicazione che, mediante l'utilizzo di apparecchi con sistema di codifica audio multicanale, di un servizio dedicato con messaggi brevi e con interscambio in tempo reale nonché di un servizio di telesoccorso e teleassistenza, consenta alle persone non udenti di mettersi in contatto e dialogare con quelle udenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce al Consiglio regionale dell'ENS, per la prosecuzione del progetto 'Servizio Comunic@Ens' un contributo annuo pari a euro 200.000,00, che trova copertura finanziaria nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2020-2022.”.

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) è il seguente:

“Art. 5 (Modalità di intervento)

1. L'organismo pagatore può procedere anche all'erogazione di aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea.

2. All'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

3. Modalità, criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per le materie loro conferite dalla l.r. 17/1999 gli enti delegati possono avvalersi, a seguito di apposita convenzione, dell'organismo pagatore.”.

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è il seguente:

“Art. 12 (Istituzione dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari)

1. Le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte s.p.a., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), sono trasferite all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).”.

- Il testo vigente dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) è il seguente:

“Art. 1 (Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresì alle imprese agro-meccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella A, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, è istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime è disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità dell'aiuto è determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.

4. Sono definiti, con le modalità di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994.”.

Note all'articolo 14

- Il testo vigente dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è il seguente:

“Art. 3 (Soggetti passivi)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

[d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;] *abrogata*

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;

b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13;

c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”.

- Il testo vigente dell'articolo 16 del decreto legislativo 446/1997 è il seguente:

“Art. 16 (Determinazione dell'imposta)

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento;

b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.”.

Note all'articolo 15

- Il testo vigente del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) è il seguente:

“Art. 2 (Ammortizzatori sociali)

1-28. *omissis*.

29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:

a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;

c) agli apprendisti;

d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

30-73. *omissis*.”.

Note all'articolo 17

- Il testo vigente del comma 1 quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) è il seguente:

“Art. 12 (Concessioni idroelettriche)

1-1 quater. *omissis*.

1 *quinquies*. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1 *sexies*-12. *omissis*.”.

Note all'articolo 21

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."